

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 14 ottobre 2013

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)

COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 ottobre 2013. — Presidenza del presidente [Giancarlo GALAN](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2013.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, avverte che è stata richiesta, da parte dei rappresentanti dei gruppi Movimento 5 Stelle e Sinistra e Libertà in Commissione, che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

[Giovanna PETRENGA](#) (Pdl) ritira le sue proposte emendative 16.01 e 16.02.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, avverte che delle circa 550 proposte emendative presentate al provvedimento in esame e pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 10 ottobre 2013, alcune presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Precisa che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura. In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel

corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza Pag. 9 per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge ». Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedurali».

Aggiunge, inoltre, che la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge». In tale contesto, la Presidenza della Commissione è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, ricorda quindi che le norme, tutte riconducibili al settore dell'istruzione scolastica ed universitaria, ad eccezione degli articoli da 25 e 27 che intervengono in materia di risorse in campo fiscale e di copertura dell'intero provvedimento, sono ripartite in 28 articoli. Richiama quindi quanto indicato nella sua relazione illustrativa in riferimento al contenuto dei singoli articoli, come richiamato.

Alla luce dei predetti criteri, dichiara che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Vacca 2.33 che prevede l'esclusione dai limiti del patto di stabilità interno dei fondi derivanti dal gettito da importo della tassa regionale per il diritto allo studio, senza stabilire la relativa copertura; Vacca 2.02, 2.03, 2.05 e 2.06, sostanzialmente identici alla proposta di legge n. 1159 all'esame in sede referente della Commissione, che introducono modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari, non disciplinata specificamente dal decreto-legge; Zampa 2.01 volto ad introdurre nuove norme in materia di regolamentazione delle scuole paritarie, non disciplinate specificamente dal decreto-legge; Costantino 3.9 che introduce una nuova disciplina relativa ai diplomi finali rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 non disciplinate specificamente dal provvedimento Pag. 10 in esame; Schullian 3.01 che introduce, tra l'altro, una nuova disciplina, non prevista dal decreto-legge, volta ad escludere dall'assimilazione ai redditi da lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a

titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, prevedendo altresì una nuova disciplina di esenzione dall'imposta locale sui redditi per le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per analoghe finalità; Zappulla 4.22 che introduce una nuova disciplina per la partecipazione di diritto dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili a procedure concorsuali indette dal testo unico per la scuola, ai fini di una immissione in ruolo, non disciplinata dal provvedimento in esame; Brescia 4.14 che stabilisce un nuovo obbligo per gli istituti scolastici di accogliere la richiesta di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia, non previsto dal provvedimento in esame; Capozzolo 4.5 che, se riferito al comma 10 è irriperibile, mentre riferito al comma 10-bis dell'articolo 51, della legge n. 3 del 2003, abroga la previsione dell'applicazione ai prodotti succedanei dei prodotti da fumo delle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori, non prevista dal provvedimento in esame; Giancarlo Giordano 4.17 che, al fine di dare attuazione alle norme in materia di cessazione dall'impiego di amianto, introduce norme relative alla bonifica e messa in sicurezza di plessi scolastici non adeguati, non specificamente previste dal provvedimento in esame; Chimienti 4.15 che introduce una nuova disciplina per diminuire il rapporto alunni/docente, materia non prevista specificamente dal decreto-legge; Giancarlo Giordano 4.16 che abroga norme volte ad incrementare il rapporto alunni/docente, materia non prevista specificamente dal decreto-legge; Marzana 4.01 che introduce una nuova disciplina relativa all'organizzazione di corsi di primo soccorso nelle scuole primarie, secondarie di primo grado; Ghizzoni 5.8 che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvii un monitoraggio dei sistemi di istruzione professionale tecnica e liceale, non disciplinato specificamente dal decreto-legge; Chimienti 5.16 che introduce per la copertura finanziaria dell'intervento emendativo, abrogazioni in diverse materie, in particolare nei settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo, volte ad introdurre modifiche di sistema e non aventi natura meramente finanziaria, estranee al provvedimento in esame; Costantino 5.11 e Chimienti 5.25 che introducono l'insegnamento «educazione sentimentale» nelle scuole del primo e secondo ciclo non disciplinato specificamente dal decreto-legge; Chimienti 5.17 che modifica i quadri orari dei licei in riferimento all'insegnamento della lingua e cultura latina, materie non disciplinate specificamente dal decreto-legge; Battelli 5.18 che integra il percorso di studio della scuola d'infanzia e del primo ciclo di istruzione con un'ora di insegnamento di «teoria, pratica e storia della musica», materia non disciplinata specificamente dal decreto-legge; Marzana 5.19 che introduce il modello della compresenza nella scuola primaria, non disciplinato specificamente dal decreto-legge; Marzana 5.20 che interviene sul tempo scuola della primaria, al fine di subordinare l'orario alle richieste delle famiglie, sopprimendo il riferimento allo svolgimento dell'articolazione dell'orario nel rispetto dei limiti delle risorse dell'organico assegnato contenuto nell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 2009, non disciplinato specificamente dal decreto-legge; Brescia 5.27 che trasforma l'ora di religione in ora di Storia delle religioni, non disciplinata specificamente dal decreto-legge; Vezzali 5.02 che prevede che l'insegnamento dell'educazione motoria è svolto all'interno dei *curricula* obbligatori della scuola primaria, non disciplinato specificamente dal decreto-legge; Centemero 5.01 che dispone la cessazione, con l'anno scolastico 2017/2018, del regime di sussidiarietà integrativa Pag. 11degli Istituti professionali relativo ai percorsi di IEF, non disciplinato specificamente dal decreto-legge.

Risultano altresì inammissibili le proposte emendative Coscia 6.25 e Malpezzi 6.32 che introducono modifiche ad atti normativi non aventi forza di legge; Centemero 7.1 che istituisce un ruolo speciale per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, materia non prevista specificamente dal provvedimento in esame; Centemero 7.2 che introduce modifiche ad atti normativi non aventi forza di legge; Centemero 7.3 volto ad introdurre una diversa disciplina in materia di alternanza scuola-lavoro, relativamente al requisito dell'età anagrafica, non disciplinata dal provvedimento in esame; Centemero 7.4 che autorizza la spesa, senza prevederne peraltro la copertura finanziaria, per la programmazione e organizzazione di attività per le finalità

relative alla definizione di percorsi di orientamento, nell'ambito di programmi europei e internazionali e in particolare al programma *Garanzia giovani* dell'Unione europea, materia non prevista specificamente dal provvedimento in esame; Coccia 7.12 che introduce una nuova disciplina in materia di promozione della pratica sportiva nel, tessuto sociale, non prevista dal provvedimento in esame; Centemero 7.01 che introduce misure per l'educazione al contrasto della violenza sessuale e di genere, non previste dal decreto-legge; Buonanno 7.02 che interviene sull'accoglienza ed alfabetizzazione degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, materia non prevista dal provvedimento in esame; Buonanno 7.03 che interviene in materia di attività didattica svolta dai docenti nei centri estivi, non disciplinata dal provvedimento in esame; Buonanno 7.04 che interviene in materia di attività didattica svolta in privato, non prevista dal provvedimento in esame; Vacca 7.05 che introduce modifiche alla disciplina relativa alla materia di scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi, non prevista dal decreto-legge in esame; Ghizzoni 10.13 che introduce una disciplina fiscale agevolata per le Università con sede nei territori dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 2012, non disciplinata specificamente dal decreto-legge; Rosato 10.18 che interviene sulla legge n. 146 del 2005 che attribuisce un contributo economico al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, non disciplinata specificamente dal decreto-legge; Centemero 10.01 che introduce misure per l'acquisizione gratuita di beni e la gestione di beni immateriali da parte delle scuole; Gandolfi 12.4 che prevede l'individuazione da parte del dirigente scolastico di ogni istituzione scolastica o educativa del responsabile della mobilità, materia non ricompresa nel provvedimento in esame; Santerini 12.02 che introduce una nuova disciplina in materia di scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi, non prevista dal decreto-legge in esame; Buonanno 12.01 che introduce norme per il contrasto del fenomeno dei cosiddetti «diplomifici», non prevista dal decreto-legge in esame; Santerini 13.4 che disciplina una nuova normativa in materia di integrazione di studenti disabili, attraverso la trasmissione di diagnosi funzionali all'Anagrafe nazionale, non disciplinata dal provvedimento in esame; Santerini 13.6 che istituisce gruppi di controllo e di monitoraggio delle assenze saltuarie e irregolarità di frequenza, non prevista dal provvedimento.

Sono da ritenersi inammissibili inoltre le proposte emendative Vacca 15.69 e Marzana 15.56 che introducono per la copertura finanziaria dell'intervento emendativo, abrogazioni in diverse materie, in particolare nei settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo, volte ad introdurre modifiche di sistema e non aventi natura meramente finanziaria, estranee al provvedimento in esame; Folino 15.32 e Di Lello 15.13 che introducono una nuova disciplina in materia di graduatorie ad esaurimento, non prevista specificamente dal provvedimento in esame; Buonanno 15.84 che introduce una nuova disciplina per il servizio di mensa, non disciplinato dal provvedimento in esame; Centemero 15.2 che, seppure richiamandone le finalità, introduce una nuova disciplina rispetto Pag. 12a quella dell'articolo al quale si riferisce, volta ad unificare le aree didattiche diverse, prevedendo al contempo nuove norme relative alle rispettive graduatorie, estranea al contenuto del provvedimento in esame; Centemero 15.6 e 15.7 che introducono una disciplina settoriale, senza portata generale e astratta, relativa a specifici concorsi finalizzati al reclutamento di personale docente, estranea al provvedimento in esame; Centemero 15.8 che introduce una disciplina transitoria priva del carattere della certezza normativa, intervenendo in sostituzione e nell'attesa dell'adozione di atti normativi non aventi forza di legge; Marzana 15.59 e 15.80 che introducono una nuova disciplina in materia pensionistica nel settore scolastico non specificamente prevista dal provvedimento in esame; Centemero 15.9 che estende le disposizioni del comma 1 alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici professionali svolgono presso imprese, aziende e associazioni, esulando dall'oggetto della predetta disposizione che afferisce esclusivamente al profilo della erogazione del servizio scolastico ed educativo; Vacca 15.82 e 15.71 che introducono un comma finale alla disposizione volto a disciplinare le modalità, anche logistiche, attraverso cui i candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso le istituzioni scolastiche nei comuni di residenza. Sono altresì regolati i requisiti per il mantenimento della parità scolastica ed il divieto di costituzione di classi

terminali collaterali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Trattasi di materie non specificamente previste dal decreto-legge; Brescia 15.79 che abroga la disciplina relativa al trattamento fiscale agevolato per le scuole paritarie senza fine di lucro, non prevista dal provvedimento; Vacca 15.78 e 15.81 che prevedono una nuova disciplina relativa alle scuole paritarie e al diritto allo studio, non previste dal provvedimento in esame; Vacca 15.75 e 15.74 che recano il divieto di costituzione di classi terminali collaterali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Materia che esulano dai contenuti della disposizione cui si riferisce; Vacca 15.73 e 15.72 che recano la disciplina inerente ai requisiti richiesti per il mantenimento della parità scolastica; materia non strettamente afferente all'oggetto della disposizione; Vacca 15.71 che reca una nuova disciplina per i candidati ad esami di idoneità presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, non prevista dal provvedimento in esame; Vacca 15.70 che introduce una nuova disciplina in materia di concorsi ed esami per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, stabilendo requisiti di integrazione per la prova di selezione – tra l'altro aventi natura particolare e non generale e astratta –, non prevista dal provvedimento in esame; Luigi Gallo 15.67 che introduce modifiche ad atti normativi non aventi forza di legge; Chimienti 15.66 che stabilisce una nuova disciplina in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale di amministrazioni pubbliche, estranea al provvedimento in esame; Vacca 15.54 che introduce norme in materia di esternalizzazione di servizi corrispondenti alle mansioni del personale scolastico, estranea al provvedimento in esame, con una inidonea copertura finanziaria; Marzana 15.60 che introduce una disciplina in materia di valore del titolo abilitante all'insegnamento, non prevista dal provvedimento in esame; Vacca 15.51 che introduce all'articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, un ulteriore e specifico requisito ai fini del riconoscimento della parità delle scuole non statali, quale la presenza di classi composte da un numero di alunni non inferiore a dieci. Materia che esula dai contenuti della disposizione cui si riferisce; Giammanco 15.25 che introduce norme in materia di blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate agli insegnanti tecnico-pratici, estranea al provvedimento e priva di copertura finanziaria; Rosato 15.41 che reca un intervento normativo settoriale, relativo al trasferimento di personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca, all'INPS, estraneo al provvedimento in esame; Ascani 15.43 che introduce modifiche ad atti normativi non aventi forza di legge; Centemero Pag. 1315.01 che prevede modifiche al capo IV, titolo I, parte III e al capo VI, titolo I, parte III, sezione IV del decreto legislativo n. 297 del 1994, in materia di procedura sanzionatoria per il personale scolastico. Profilo non strettamente afferente ai contenuti della disposizione; Blazina 15.02 che prevede il possesso di un'apposita abilitazione per l'accesso ai concorsi relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. La materia dei requisiti per l'accesso ai predetti concorsi non appare strettamente connessa alla disposizione cui si riferisce la proposta emendativa; Iacono 15.03 che stabilisce una modifica dei termini necessari per maturare il requisito di servizio di 360 giorni richiesto ai fini dell'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009. Profilo non strettamente afferente ai contenuti della disposizione; Malpezzi 15.05 che sostituisce l'articolo 15, comma 16, del decreto n. 249 del 2010 stabilendo che resta fermo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento dei titoli conseguiti nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, quali titoli di accesso ai concorsi ivi richiamati. Profilo non strettamente attinente ai contenuti della disposizione.

Sono da considerarsi inammissibili inoltre le proposte emendative Giancarlo Giordano 16.20 che prevede l'ammissione al secondo tirocinio formativo attivo (TFA), non disciplinato specificamente dal decreto-legge; Coccia 16.6 che istituisce, senza tra l'altro prevedere la copertura finanziaria, il Centro nazionale di alta formazione per l'inclusione scolastica, materia non prevista dal provvedimento in esame; Vacca 16.04 che abroga la disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato in materia di ordinamenti scolastici, non prevista dal provvedimento in esame; Vacca 16.05 che reca una nuova disciplina in materia di rispetto dell'orario di lavoro per

l'organizzazione scolastica, estranea al provvedimento in esame; Vacca 16.03 che introduce modifiche alla disciplina in materia di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, estranea al provvedimento in esame; Censore 17.1 che prevede una nuova disciplina interpretativa della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale per tutte le amministrazioni dello Stato, estraneo al provvedimento in esame; Ascani 18.3 che autorizza l'INVALSI ad assumere personale di diversa qualifica, senza quantificare gli oneri finanziari e quantificare la relativa copertura, con una materia estranea al provvedimento; Santerini 18.01 che prevede l'istituzione da parte di ciascuna istituzione scolastica di un nucleo di autovalutazione dell'efficienza e della qualità del servizio scolastico, estraneo al provvedimento in esame; Costantino 19.44 e 19.38, Marzana 19.24 e Vezzali 19.30 perché privi di copertura finanziaria; Costantino 19.41 che disciplina modalità di tenuta del registro dei corsi da parte del personale delle istituzioni AFAM, estraneo al provvedimento in esame; Luigi Gallo 20.8 nella parte in cui, nel prevedere una norma transitoria, introduce modifiche ad atti normativi non aventi forza di legge e reca disposizioni non tassativamente individuate; Kronbichler 20.07 che disciplina il supplemento al diploma di valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero, non previsto dal provvedimento in esame; Gigli 20.06 che reca norme in materia di formazione specialistica dei medici, estranee al provvedimento in esame; Vacca 20.01, 20.02, 20.03 e 20.04 che recano norme in materia di riorganizzazione ordinamentale su organi e articolazione interna delle università, non disciplinate dal provvedimento in esame; Vacca 20.05 che abroga norme in materia di competenza disciplinare in ambito universitario, estranea al provvedimento in esame. Pag. 14

Risultano inammissibili, altresì, le proposte emendative Crimi 21.6 che reca una riforma complessiva della durata massima delle formazioni specialistiche mediche, estranea al provvedimento in esame; Causi 21.01 che reca una nuova disciplina in materia di assunzioni per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, non prevista dal provvedimento in esame; Ghizzoni 21.02 che proroga l'adozione da parte delle università del sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica, dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015, e introduce incentivi a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario per gli atenei che adottino il medesimo sistema, materie non previste dal provvedimento in esame; Ascani 21.03 che reca nuove disposizioni in materia di abilitazione scientifica nazionale, non previste dal provvedimento in esame; Vacca 22.4 che abolisce la quota del Fondo di finanziamento ordinario per la promozione e il sostegno dell'incremento qualitativo, non prevista dal provvedimento in esame; D'Uva 22.7 e Giancarlo Giordano 22.01 che recano disposizioni in materia di competenza disciplinare e collegio di disciplina del CUN, non previste dal provvedimento in esame; Pisicchio 23.01 che reca una disciplina sulla mobilità universitaria, non prevista dal provvedimento in esame; Ghizzoni 24.3 e Fratoianni 24.07 che introducono una disciplina complessiva per l'avvio di procedure di reclutamento per gli enti di ricerca, estranea al provvedimento in esame che si limita al comma 4 ad autorizzare, a talune condizioni, gli enti di ricerca al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo; Manzi 24.8 che reca disposizioni in materia di assunzione di personale del CNR, non previste dal provvedimento in esame; Di Lello 24.13: che reca norme in materia di Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, estranee al provvedimento in esame; Fratoianni 24.05 che reca una nuova disciplina in materia di lettori e collaboratori esperti linguistici, non prevista dal provvedimento in esame; Fratoianni 24.08, 24.09 e 24.010 che, a vario titolo, recano una nuova disciplina in materia di pianta organica e assunzione di personale degli enti di ricerca, estranea al provvedimento in esame; gli identici Palazzotto 24.011 e Pagano 24.01 che recano misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca, estranee al provvedimento in esame; Mariani 24.02 che aggiunge le lauree della classe delle lauree in scienze geologiche al Piano

lauree scientifiche, modificando un atto privo di forza di legge; Folino 24.03 che reca disposizioni transitorie per l'università degli studi della Basilicata, estranee al provvedimento in esame; Faenzi 25.01 che esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, dall'assoggettamento all'imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, materia estranea al provvedimento; Artini 25.02 che reca una nuova disciplina in materia di aspettativa non retribuita, nel caso di contratti per insegnamento universitario, non prevista dal provvedimento in esame; Faenzi *26.5, Santerini 26.6, Fiorio *26.2 e Oliverio 26.7 che recano una nuova disciplina in materia di tributi per l'ipotesi di trasferimento immobiliare con agevolazioni a favore della proprietà contadina, estranea al provvedimento in esame; Chimienti 27.3 che introduce per la copertura finanziaria dell'intervento emendativo, abrogazioni in diverse materie, in particolare nei settori dell'editoria e del sistema radiotelevisivo, volte ad introdurre modifiche di sistema e non aventi natura meramente finanziaria, estranee al provvedimento in esame. Pag. 15

Ribadisce, in conclusione, che le suddette dichiarazioni di inammissibilità sono state svolte nel rispetto di principi regolamentari, non politici. Alla luce del successivo esame del provvedimento, riterrebbe opportuno fissare il termine di scadenza per la presentazione di eventuali richieste di riesame, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, alle ore 17 della giornata odierna.

[Luigi GALLO](#) (M5S) chiede che il termine per la presentazione di richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità sia posticipato alle ore 19 della giornata odierna. Preannuncia inoltre, anche a nome del suo gruppo, che, in caso di non riammissione di alcuni emendamenti dichiarati inammissibili, chiederà il pronunciamento della Commissione, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, ritiene che fissare il termine per la presentazione di eventuali ricorsi alle ore 19, risulta troppo a ridosso dell'orario previsto per il seguito dell'esame del provvedimento in discussione, fissato per le ore 20 della giornata odierna.

[Giorgio LAINATI](#) (PDL) annuncia la presentazione di ricorsi sulla dichiarazione di inammissibilità di alcune proposte emendative presentate da deputati appartenenti al suo gruppo.

[Maria COSCIA](#) (PD) propone, come possibilità di soluzione intermedia, che il termine per la presentazione dei ricorsi sulla dichiarazione di inammissibilità sia fissata alle ore 18 della giornata odierna.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, concordando con la collega Coscia, non essendovi obiezioni, fissa alle 18 della giornata odierna il termine per eventuali richieste di riesame, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità testè pronunciata.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 ottobre 2013. — Presidenza del presidente [Giancarlo GALAN](#), indi del vicepresidente [Manuela GHIZZONI](#), indi del presidente [Giancarlo GALAN](#). – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gian Luca Galletti e Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 20.45.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

C. 1574 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, avverte che sono pervenute alcune richieste di riesame di dichiarazioni di inammissibilità pronunciate nel corso della seduta odierna.

Alla luce di ulteriori approfondimenti svolti al riguardo e tenuto conto anche delle motivazioni espresse nei ricorsi presentati, avverte che possono ritenersi ammissibili le seguenti proposte emendative: l'articolo aggiuntivo Vacca 2.06, di contenuto analogo all'emendamento Ghizzoni 2.4, già dichiarato ammissibile; l'emendamento Ghizzoni 5.8, in quanto, riferito al comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, prevede un ulteriore potenziamento dei quadri orari dei relativi percorsi di studio; gli emendamenti Coscia 6.25 e Malpezzi 6.32 i quali possono essere considerati riconducibili, anche solo indirettamente, all'oggetto della riduzione della spesa per l'acquisto di libri scolastici; l'emendamento Centemero 7.3, che può essere ricompreso, indirettamente, al tema di cui all'articolo 8, in materia di orientamento per gli studenti, nonché l'emendamento Centemero 7.4 da intendersi riferito all'articolo 8, comma 1, nella parte Pag. 16 in cui fa riferimento al programma «Garanzia Giovani»; l'emendamento Coccia 7.12, di contenuto analogo all'emendamento Simone Valente 4.24, già dichiarato ammissibile; l'emendamento Santerini 13.4, il quale, anche se indirettamente, integra la disposizione relativa alla disciplina per l'integrazione delle anagrafi degli studenti; l'emendamento Centemero 15.2, in quanto concernente norme relative all'assunzione di personale scolastico docente, in particolare per l'attività di sostegno, indirettamente connesse all'oggetto trattato all'articolo 15; l'articolo aggiuntivo Gigli 20.06 e l'emendamento Crimi 21.6, in quanto vertenti su materia analoga agli emendamenti Calabrò 21.3 e 21.4, già dichiarati ammissibili.

Conferma invece i giudizi di inammissibilità, per le motivazioni già illustrate, in particolare in ordine all'esigenza di valutare la materia relativa alle modifiche con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo, senza che la coincidenza tra la finalità della proposta emendativa e quella del decreto-legge, possa sostenere di per sé l'ammissibilità di una proposta emendativa, rispetto al contenuto proprio del provvedimento. In questo senso, sono da ritenersi inammissibili le proposte emendative, oggetto di ricorso: Chimienti 4.15, Costantino 5.11, Chimienti 5.17, Marzana 5.20, Chimienti 5.25, Centemero 5.01, Centemero 7.1 e 7.2, Centemero 7.01; Ghizzoni 10.13; Centemero 10.01; Rosato 10.18; Santerini 13.6; Centemero 15.9, Centemero 15.6, Centemero 15.7, Giammanco 15.25, Rosato 15.41, Vacca 15.69, Marzana 15.56, Marzana 15.59, Marzana 15.60, Vacca 15.71, Marzana 15.80; Di Lello 15.13; Santerini 18.01; Vacca 22.4, Pisicchio 23.01, Oliverio Nicodemo 26.7.

Sulla richiesta del deputato Luigi Gallo di sottoporre a votazione per alzata di mano il giudizio di inammissibilità ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, comunica, infine, che in base a una

prassi consolidata, tale richiesta è stata più volte esclusa dal Presidente della Camera, al fine di salvaguardare l'univocità e la costanza degli indirizzi interpretativi presidenziali e di garantire la terzietà delle decisioni in materia di ammissibilità degli emendamenti, altrimenti demandati ad una decisione assunta a maggioranza. Avverte quindi che non accederà alla richiesta del collega Gallo.

[Luigi GALLO](#) (M5S) evidenzia come i gruppi parlamentari abbiano avuto poco tempo a disposizione per la presentazione di eventuali richieste di riesame delle dichiarazioni di inammissibilità. Con riferimento a queste ultime, contesta, in particolare, la valutazione di inammissibilità concernente l'emendamento Brescia 4.14, rilevando che esso tratta il tema della celiachia. Ricorda al proposito che l'emendamento Mongiello 4.1, invece considerato ammissibile, reca disposizioni a suo avviso analoghe. Ritene, inoltre, non condivisibile la pronuncia di inammissibilità riferita all'emendamento Vacca 15.54, osservando come esso riguardi un tema analogo a quello trattato dall'emendamento Piccione 15.12, che fa espressamente riferimento ai servizi esternalizzati.

[Gianluca VACCA](#) (M5S) segnala che, forse per un mero errore materiale, il suo articolo aggiuntivo 16.03 è stato pubblicato in una versione diversa rispetto a quella originale. Ritene che per questo motivo sia stato dichiarato inammissibile e chiede quindi il riesame della relativa dichiarazione.

[Marco DI LELLO](#) (Misto-PSI-PLI) reputa non condivisibile il giudizio di inammissibilità concernente il suo emendamento 15.13, che introducendo una nuova disciplina in materia di graduatorie ad esaurimento è, a suo avviso, attinente al contenuto dell'articolo 15 del decreto-legge, concernente il reclutamento del personale scolastico. Ritene quindi necessario che si riconsideri la dichiarazione di inammissibilità ad esso relativa.

[Silvia CHIMIENTI](#) (M5S) contesta la pronuncia di inammissibilità relativa al suo emendamento 4.15, in quanto riguarderebbe una materia, quella del rapporto Pag. 17alunni/docente, non prevista specificamente dal decreto-legge. Rileva d'altro canto che tutti i decreti-legge attualmente all'esame del Parlamento, compreso quello in oggetto, recano disposizioni di carattere eterogeneo. Estende, poi, la medesima considerazione in merito a tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo, riguardanti il tema del potenziamento dell'offerta formativa, ritenuto di particolare rilevanza.

[Elena CENTEMERO](#) (PdL) rileva, in generale, come lo strumento del decreto-legge si sia rilevato inidoneo nel caso di specie, in considerazione dei temi trattati, recando peraltro disposizioni discutibili, come quella di cui all'articolo 6, che si pone in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale. Contesta altresì la pronuncia di inammissibilità riferita ai suoi emendamenti, in particolare alle proposte 15.6 e 15.7, concernenti il tema del reclutamento di personale docente, nonché al suo emendamento 15.8, che ha l'importante merito di introdurre una disciplina transitoria in una materia priva di certezza normativa.

[Maria Valentina VEZZALI](#) (SCpI) lamenta la valutazione di inammissibilità espressa in ordine al suo articolo aggiuntivo 5.02, che affronta l'importante tema dell'educazione motoria all'interno dell'offerta formativa scolastica.

[Giuseppe BRESCIA](#) (M5S) contesta la decisione di inammissibilità del suo emendamento 5.27, illustrandone le finalità.

[Maria MARZANA](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Chimienti in merito all'emendamento 4.15, di cui è cofirmataria.

[Giancarlo GALAN](#) (PdL), *presidente*, prendendo atto delle osservazioni espresse, conferma, con riferimento alle proposte emendative oggetto di ricorso, la valutazione di inammissibilità, per le ragioni già addotte, ribadendo che la presidenza ha seguito il criterio del massimo rigore, dichiarando pertanto inammissibili le proposte emendative recanti un contenuto estraneo rispetto alle materie trattate dagli articoli del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda, invece, le altre contestazioni svolte, riguardanti emendamenti che non hanno costituito oggetto di ricorso, ricorda che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è scaduto alle ore 18 della giornata odierna. Si riserva, in ogni caso, di valutare la questione sollevata dal deputato Vacca, in merito al suo articolo aggiuntivo 6.03.

Avverte, quindi, che si procederà allo svolgimento degli interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti.

[Maria Grazia ROCCHI](#) (PD) ricorda la complessità del provvedimento in esame che affronta varie materie aventi carattere d'urgenza. Evidenzia quindi che tra gli aspetti di particolare interesse oggetto di emendamenti del suo gruppo vi sono il tema del *welfare* per gli studenti, l'esigenza di assicurare strumenti per l'insegnamento nelle scuole e realizzare un nuovo assetto del personale scolastico. Specifica quindi che vi è una inversione di tendenza positiva nel settore dell'istruzione, espressione della volontà rimettere la scuola al centro dell'agenda politica, attraverso una formazione continua che aiuti a sviluppare e formare la personalità dei giovani. Rileva quindi che i segnali in tal senso debbono essere rafforzati e diventare sistemici, per questo raccomanda l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo al riguardo.

Aggiunge che le proposte emendative presentate dal gruppo cui appartiene esprimono una visione del settore scolastico che pone l'attenzione al diritto allo studio, alle problematiche del personale e ad altre questioni prioritarie nel settore in esame. Si tratta di emendamenti, d'altra parte, che sono il frutto di una attenta fase di ascolto e di incontro con i soggetti interessati. Aggiunge quindi che le disposizioni che si intendono produrre con gli emendamenti a nome del gruppo del partito democratico sono il frutto dell'esperienza di persone che fino a ieri hanno Pag. 18prestato il proprio servizio nella scuola e che intendono approvare norme più efficaci e comprensibili da parte dei loro destinatari. Rileva infine come diversi emendamenti siano riferiti all'emergenza che si è verificata nel settore dei docenti e dei dirigenti scolastici, creandosi in tal modo un contenzioso il cui esito non sembra ancora prefigurarsi.

[Milena SANTERINI](#) (SCpI), premesso che l'Italia compare tra gli ultimi posti, nell'area dei Paesi più sviluppati, per quanto concerne il livello dell'istruzione scolastica, rileva come molte delle proposte emendative presentate sono volte a porre rimedio ad alcune questioni particolarmente problematiche, in modo frammentario, senza organicità. Nel merito delle proposte emendative presentate dal suo gruppo, fa presente poi come l'elemento che le accomuna è l'obiettivo complessivo di riportare una certa equità all'interno di un sistema scolastico «a macchia di leopardo», in cui esistono livelli molto diversi tra le varie regioni e, nell'ambito di una stessa regione, tra i vari istituti scolastici. Ciò premesso, ribadisce di non comprendere le ragioni per cui siano state dichiarate inammissibili alcune proposte emendative – che peraltro recano oneri in misura molto limitata – volte a promuovere il sistema «dell'allarme precoce», che si basa sul monitoraggio delle assenze allo scopo di prevenire episodi di abbandono della scuola.

Per quanto riguarda, invece, altri temi, come quelli concernenti l'edilizia scolastica e il reclutamento, pur condividendo nel merito taluni emendamenti presentati al riguardo da deputati di altri gruppi parlamentari, ritiene che non sia il decreto-legge in oggetto la sede per affrontare riforme di questo tipo. Evidenzia, quindi, come il cosiddetto reclutamento retroattivo non incoraggi i giovani, in quanto è sintomo di una sorta di incapacità da parte dello Stato. Rileva, infine, l'importanza del tema riguardante la formazione dei docenti, specificando come esso vada inteso in senso non formalistico, in quanto non può tradursi in un ennesimo obbligo per i docenti. Si deve invece considerare la prospettiva degli studenti, i quali hanno diritto ad una formazione specifica.

[Luigi GALLO](#) (M5S) si dichiara amareggiato in quanto si sono voluti stralciare un centinaio di emendamenti presentati, prima di una loro discussione. Rileva quindi che alcuni temi di estrema importanza quale quello concernente gli insegnanti di sostegno non si è potuto affrontare. Sottolinea quindi come nonostante si parli di collaborazione tra i componenti della Commissione cultura, in realtà questa condivisione di intenti non si realizzi; per questo motivo i deputati del Movimento 5 Stelle portano avanti le loro idee all'interno delle aule parlamentari alla luce di ciò che vedono al di fuori delle stesse. Ricorda quindi che gli emendamenti concernenti il diritto allo studio sono a tutela di un caposaldo della società moderna, aggiungendo peraltro che nel decreto-legge in esame non sono previste risorse per l'anno 2013 bensì solo a decorrere dall'anno 2014. Sottolinea però che attualmente gli studenti indigenti avrebbero bisogno di un immediato ausilio, non potendo anticipare le elevate spese che, ad esempio, consistono in circa 500 euro per l'acquisto del materiale didattico. Aggiunge inoltre che anche nei confronti del settore dell'università vi è stato un taglio elevato delle risorse, pari a circa 70 milioni di euro rispetto all'anno 2012, confermandosi l'assenza di fondi per il corrente anno.

Ricorda quindi come mentre in Paesi come la Spagna e la Francia si investano ingenti capitali a sostegno della scuola e del settore dell'istruzione in genere, in Italia vi sono circa 60 mila studenti che pur essendo stati dichiarati idonei, non possono beneficiare di borse di studio. Evidenzia inoltre come una battaglia del Movimento 5 Stelle sia quella a favore dell'utilizzo nella scuola di *personal computer* e tablet, sottolineando come l'utilizzo di libri digitali multimediali potrebbe costare nulla o poco più offrendosi ugualmente una didattica di qualità. Sottolinea quindi la situazione umiliante in cui si Pag. 19 trovano i docenti dichiarati inidonei all'insegnamento, ma idonei all'esercizio di altre funzioni lavorative; si tratta di lavoratori letteralmente «deportati» all'interno della pubblica amministrazione. Critica inoltre l'intervento normativo presente nel provvedimento in esame che ha abrogato il *bonus* con riferimento ai test di ammissione nelle facoltà universitarie a numero programmato. Evidenzia infatti che tale iniziativa ha creato confusione ed ha frustrato le aspettative di moltissimi studenti. Propone quindi che, per l'anno accademico in corso, si dia la possibilità sia agli studenti che avrebbero beneficiato del *bonus* poi soppresso, sia a coloro che accederanno a tali ambite facoltà nel nuovo quadro normativo, di accedere alle stesse anche in sovrannumero.

Aggiunge, infine, che è intenzione del Movimento 5 Stelle che il consiglio direttivo dell'ANVUR non sia di nomina politica bensì sia scelto dalla comunità scientifica, criticando l'attuale sistema di valutazione delle scuole basato su *quiz* che mettono in concorrenza le stesse, quali meri soggetti passivi. Vi è quindi la necessità di intervenire efficacemente sui cosiddetti BES, i bisogni educativi speciali. Dopo aver stigmatizzato l'esistenza dei cosiddetti «diplomifici», indica alcune fonti di finanziamento del settore scolastico, in alternativa alle risorse stanziare dal provvedimento in esame, portando ad esempio il taglio delle risorse per le scuole paritarie e per l'editoria e l'aumento dei canoni di concessione delle frequenze radiotelevisive.

[Giancarlo GIORDANO](#) (SEL) rileva come ci si trovi ormai nella scuola nel «bilancio informale», dove le famiglie devono finanziare i propri figli che vanno a scuola e talvolta anche i figli di altre persone essendo evidente la grave situazione di difficoltà economica in cui versano le stesse. Pur vedendo nel provvedimento in esame una inversione di tendenza, seppur limitata, rileva come lo stesso contenga interventi di natura assistenziale, quali il tentativo di dare sollievo ad un malato grave. Precisa quindi come i deputati del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà abbiano constatato che il presente cambio di segno sia sufficiente, alla luce di tagli così incisivi, nonostante l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri abbia affermato che il settore della scuola sia una priorità per il Paese. Sottolinea quindi che gli emendamenti del suo gruppo sono da considerare come dei suggerimenti, nell'attesa di trovare i provvedimenti più adatti dove intervenire in maniera maggiormente incisiva.

Ribadisce quindi che il decreto in esame è importante sia per le emergenze che affronta sia per gli argomenti che non tratta, a causa delle limitate risorse stanziare, con situazioni drammatiche che si evidenziano ad esempio nell'insicurezza delle scuole e nelle cosiddette classi «pollai». Gli

emendamenti del gruppo di SEL si indirizzano quindi alla ricerca di maggiori risorse a favore del diritto allo studio; a sostegno soprattutto di una scuola «pubblica statale». Manifesta quindi dubbi sull'attuale funzionalità dell'INVALSI, la quale rischia di realizzare una forma di ritorsione verso i docenti. Conclude richiamando l'importante questione del reclutamento del personale la quale peraltro non può essere risolta con il provvedimento in discussione, ma deve essere affrontata in modo più efficace.

[Silvia CHIMIENTI](#) (M5S) esprime rammarico per i criteri di ammissibilità utilizzati nell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame che ritiene abbiano impedito, ad esempio, di intervenire sulle cosiddette classi «pollaio» che consistono in una reale emergenza della scuola. Ricorda, a tale proposito, che proprio su tale argomento nel luglio scorso, presso la 7^a Commissione del Senato, è stata approvata una risoluzione su iniziativa dei parlamentari del Movimento 5 Stelle proprio vertente sul tema indicato. Ritiene quindi che sono le scelte della Commissione di non consentire l'esame di proposte emendative oggetto di decisioni favorevoli nell'altro ramo del Parlamento che giustificano le proteste del suo gruppo in questa Commissione, Pag. 20 come accaduto con il video girato da alcuni suoi colleghi.

[Roberto RAMPI](#) (PD), intervenendo per una necessaria precisazione, ricorda che ancora non è stato corretto il «video» messo in rete da alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, ad insaputa degli altri componenti della Commissione. L'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso potrà però fare chiarezza su come realmente si svolgono i lavori parlamentari. Aggiunge, poi, come non si possa affermare che, poiché è stata approvata al Senato una risoluzione su un determinato argomento, ciò possa essere collegato ai criteri di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge.

[Simona Flavia MALPEZZI](#) (PD) si associa a quanto testè affermato dal collega Rampi.

[Milena SANTERINI](#) (SCpI) rileva come anche se non sono stati dichiarati ammissibili alcuni emendamenti per motivi tecnici questo non possa giustificare un atteggiamento come quello di violare la regola della *privacy* in nome della trasparenza.

[Simone VALENTE](#) (M5S) avverte che sulla questione del video i deputati del suo gruppo hanno presentato una lettera alla Presidente della Camera, per cui ritiene che non si debba proseguire oltre nel richiamare l'episodio citato.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 16.03 deve intendersi riferito al comma 4 *undevicies*, e non al comma 4 *undecies*; ne conferma peraltro l'inammissibilità, in quanto lo stesso è volto ad abrogare una norma di delegificazione alla quale è stata già data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 80.

[Gianluca VACCA](#) (M5S) chiede di poter presentare ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità riferita al predetto articolo aggiuntivo.

[Giancarlo GALAN](#), *presidente*, acconsente a tale richiesta, avvertendo che il termine per la presentazione del relativo ricorso è fissato a domani, alle ore 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani alle ore 14.

La seduta termina alle 22.